



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO**

BARI

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

<p>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Risorse Umane</p> <p>Determinazione n. 26 del 05.04.2013</p>	<p>Raccolta Generale delle Determinazioni</p> <p>Determinazione n. 172 del 05.04.2013</p>
--	---

OGGETTO: Dipendente L.M. - matricola n. 874 - "Collaboratore Sanitario Professionale - Infermiere" a tempo indeterminato. Rinnovo autorizzazione permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** nel proprio Ufficio

IL DIRETTORE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Premesso che

con determina dirigenziale n. 222 del 15.05.2012 la dipendente L.M. - matricola n. 874 - "Collaboratore Sanitario Professionale - Infermiere" a tempo indeterminato, è stata autorizzata ad usufruire dei permessi ex Legge n.104/92, per assistere la propria sorella, L.L., nata a Bisceglie (BA) il 09.02.1971, affetta da *Omissis*, fino a tutto il 28.02.2013.

Visto il verbale di visita medico collegiale del 26.02.2013, pratica n. 3930588200179 della Commissione Medica di Prima Istanza di Acquaviva delle Fonti (BA), che ha confermato la sussistenza dell'invalidità alla sig.ra L.L. affetta da.. *omissis*.

Visto il provvedimento dell'INPS, che prevede la continuazione della fruizione del diritto dal 01.03.2013 e fino a tutto il 31.01.2014, e acquisito agli atti dell'Istituto in data 04.04.2013 con prot. n. 6523.

Preso atto di recepire il suddetto provvedimento con decorrenza 01.03.2013 e fino a tutto il 31.01.2014.

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che all' art. 33, comma 3, dispone “*colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente, o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno*”;

Vista la circolare n.90 del 23.05.2007 dell'INPS che prevede che la persona con disabilità grave possa scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 che all' art. 20 stabilisce le disposizioni dell'art.33 della legge 5 febbraio 1992,

DETERMINA

Per i motivi in narrativa:

1. di recepire il provvedimento INPS pratica n. 3930588200179 e concedere alla sig.ra L.M., in servizio in qualità di “Collaboratore Sanitario Professionale - Infermiere” a tempo indeterminato, il beneficio di poter usufruire di gg. 3 (tre) di permesso retribuito mensile, in applicazione della legge n.104 del 05.02.1992,dal 01.03.2013 e fino a tutto il 31.01.2014;
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Medica di questo P.O.;
3. la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell'Istituto ai sensi della legge regionale 31.12.2007, n. 40.

Il Responsabile del procedimento L. 241/1990
Collaboratore Amministrativo Prof.le
f.to: Dott.ssa Silvia Dodaro

IL DIRETTORE AGRU A.I.
f.to: Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg.5 consecutivi dal **05.04.2013** al **in corso**

Bari, **05.04.2013**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO